



Sent. 72/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso Viciglione **Presidente**

Gennaro Di Cecilia **Consigliere**

Luigia Iocca **Referendario relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 3706/EL** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti

dei sigg.ri OMISSIS OMISSIS, cf. OMISSIS, nato ad OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS a via OMISSIS; OMISSIS OMISSIS, cf. OMISSIS, nato a

OMISSIS l'OMISSIS ed ivi residente a via OMISSIS; OMISSIS OMISSIS, cf.

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS a via OMISSIS,

nonché OMISSIS OMISSIS, cf. OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS e

residente a OMISSIS a via OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.

Stefano Scarano, cf. SCRSFN65L17B519O, presso il cui studio legale sono

domiciliati a Campobasso a via Umberto I, n. 43; fax 0874/418701 pec

scaranoavvstefano@pec.giuffre.it;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Visto l'art. 85 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n.

27/2020, come modificato dalla L. n. 70/2020, nonché dall'art. 26-ter del DL

n. 104/2020 (conv. nella legge 13 ottobre 2020, n. 126);

Visti il Decreto del Presidente della Corte dei conti in data 1/4/2020,

contenente le *Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze*

in videoconferenza [...] nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti", nonché le

indicazioni tecniche elaborate dalla Dir. Gen. dei Sistemi Informativi

Automatizzati presso questa Corte *"per lo svolgimento delle udienze e camere di*

consiglio in videoconferenza";

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti prot. n. 0000287 in data

27 ottobre 2020, concernente *"Regole tecniche e operative in materia di*

svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla

corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni

mediante collegamento da remoto del pubblico ministero".

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 28/2021, recante disposizioni

sullo svolgimento dell'udienza collegiale del 23/9/2021 da remoto;

Uditi - all'udienza del 23/9/2021, svoltasi in modalità telematica con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del

Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Stefano Brizi nonché l'Avv.

Stefano Scarano per i convenuti.

FATTO

Con atto di citazione depositato l'8/9/2017 presso la Segreteria della Sezione

e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i

sigg.ri OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS

OMISSIS - nelle loro rispettive qualità di Direttore Generale, Direttore

Sanitario, Direttore Amministrativo e Responsabile U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - per sentirli condannare alla restituzione della somma complessiva di € 35.264,31 quale ritenuto danno derivante all'Azienda sanitaria per l'erogazione di compensi, ad un dipendente tecnico, per lo svolgimento della mansione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (d'ora in avanti, solo RSPP).

Ha riferito, in particolare, che un esposto-denuncia pervenuto in Procura aveva evidenziato la corresponsione di *"emolumenti non previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro del servizio sanitario nazionale"* quale compenso per l'espletamento del servizio sopradetto. Disposti gli accertamenti istruttori ed acquisita la relativa documentazione, il Requirente ha ricostruito quanto segue.

Con un primo ordine di servizio (n. 81027 del 3/10/2011) concernente *"Affidamento incarico pro-tempore, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ASREM"*, il sig. OMISSIS aveva delegato il dipendente ad espletare *pro-tempore* le funzioni di RSPP, vista la vacanza del relativo incarico.

Con successivo provvedimento D.G. n. 371 del 27/3/2012, emesso su proposta della sig.ra OMISSIS in qualità di Responsabile delle Risorse Umane, il sig. OMISSIS, acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario *"per quanto di rispettiva competenza"*, disponeva di confermare le funzioni già svolte dall'incaricato dal 3/10/2011, conferendogli formalmente l'incarico di RSPP fino al successivo 2/10/2012.

Al medesimo dipendente, stabiliva di corrispondere *"quale indennità di funzione, in correlazione a quanto stabilito dall'art. 36 C.C.N.L. 98/2001, l'indennità annua di € 8.500,00"*.

Con successivo provvedimento D.G. n. 1113 del 16/10/2012, sempre su proposta del responsabile Gestione Risorse Umane sig.ra OMISSIS, il sig. OMISSIS - *“ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza”*, disponeva di *“RINNOVARE alle medesime condizioni giuridiche ed economiche l'incarico di”* RSPP al dipendente già individuato, dal 3/10/2012 al 2/10/2013.

Con successivo provvedimento D.G. n. 1077 dell'1/10/2013, nuovamente il sig. OMISSIS, *“ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza”*, disponeva di *“PROROGARE alle medesime condizioni giuridiche ed economiche”* il medesimo incarico di RSPP con decorrenza dal 3/10/2013 al 2/12/2013. Non risulta agli atti, in questo caso, la proposta della Responsabile delle Risorse Umane.

Con nota prot. 4894 del 13/1/2014, il sig. OMISSIS, *“nelle more del perfezionamento del procedimento di individuazione del [RSPP]”*, incaricava il dipendente di *“proseguire nell'esercizio delle funzioni di [RSPP] in virtù dell'istituto della prorogatio”*.

Con successivo provvedimento D.G. n. 607 del 4/9/2015, il Direttore Generale succeduto al sig. OMISSIS - su proposta della Responsabile UOC Risorse Umane, sig.ra OMISSIS, ed *“Acquisito per quanto di competenza il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario”* - deliberava di conferire l'incarico di RSPP nuovamente al dipendente oggetto dei precedenti provvedimenti, rinviando *“la determinazione dell'indennità di funzione, all'approvazione dell'Atto Aziendale e correlativa adozione di atto di graduazione degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa”*. Successivamente, e facendo seguito a tale determinazione, il Direttore Generale e l'incaricato

sottoscrivevano un contratto di lavoro a tempo determinato per

l'espletamento dell'incarico di RSPP. Vi si stabiliva che l'incarico avesse la

durata di un anno a decorrere dal 1/12/2015, con possibilità di proroga. La

determinazione dell'indennità per la funzione conferita era rinviata all'

approvazione dell'atto aziendale summenzionato.

Infine, con provvedimento D.G. n. 193 del 2/3/2016, su proposta della sig.ra

OMISSIS in qualità di responsabile della UOC Risorse Umane e *“Acquisito per*

quanto di rispettiva competenza il parere del Direttore Sanitario”, si stabiliva di

“RETTIFICARE il provvedimento D.G. n. 607 del 04/09/2015 al dr. [...] precisando

che l'incarico viene conferito a titolo gratuito fino a quando non venga prevista ad

hoc una posizione organizzativa in applicazione agli artt. 20-21 del CCNL

comparto”.

Nel presupposto che l'attività di RSPP (che per il combinato disposto dei

commi 6 e 7 dell'art. 31 del d. lgs. n. 81/2008 *“deve essere interno”*) sia

inquadabile come attività istituzionale, la Procura ha ritenuto che

l'erogazione, al dipendente incaricato del ruolo di RSPP, dei compensi per

l'attività svolta si sia collocata al di fuori delle previsioni del CCNL nazionale

di riferimento (comparto Sanità, 1998-2001), poiché avvenuta al di fuori delle

clausole che *“dettano modalità e procedure per il conferimento degli Incarichi, delle*

Indennità di funzione e della loro misura”, contenute in particolare negli artt. 20

e 21 del CCNL summenzionato. Ha riferito il Requirente, in proposito, che

all'epoca dei fatti gli incarichi di posizione organizzativa determinati con

Atto Aziendale risultavano tutti assegnati, cosicché *“nessuna indennità,*

supplementare e/o specifica, poteva essere corrisposta, legittimamente, al dott. [...]”.

Notificato agli odierni convenuti l'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., i sigg.ri

OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno presentato deduzioni scritte senza richiedere di essere sentiti personalmente, mentre il sig. OMISSIS non ha prodotto deduzioni né ha richiesto l'audizione.

Ritenendo non persuasive le difese proposte in sede deduttiva, alle quali ha replicato nell'atto di citazione, il Procuratore ha evocato in giudizio i sigg.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, chiedendone la condanna alla restituzione della summenzionata somma di € 35.264,31 in favore della A.S.Re.M., suddivisa tra loro nel modo che segue: sig. OMISSIS OMISSIS: € 17.632,16 (50% del danno totale); sig.ra OMISSIS OMISSIS: € 10.579,29 (30% del danno totale); sig. OMISSIS OMISSIS: € 3.526, 43 (10% del danno totale); sig.ra OMISSIS OMISSIS: € 3.526, 43 (10% del danno totale).

In considerazione dei ruoli rispettivamente rivestiti, degli specifici obblighi che per ciascuno sono stati illustrati in citazione, e dell'apporto causale ritenutamente fornito al verificarsi dell'esborso dannoso, il Pubblico Ministero ha evidenziato, quanto alla colposità della condotta, che *"nella vicenda di che trattasi non occorre essere particolarmente esperti per apprezzare e comprendere il significato delle norme. Dalla semplice lettura delle stesse si poteva evincere agevolmente che non solo il Servizio di Prevenzione e Protezione fosse obbligatorio e da considerarsi come una ordinaria attività istituzionale del dipendente nominato come Responsabile, ma che la remunerazione di suddetto incarico poteva concepirsi solo se ancorata alla posizione organizzativa"*.

Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti.

Con comparsa depositata il 15/11/2018 nella Segreteria della Sezione, si sono costituiti tutti i convenuti, rappresentati come in epigrafe.

Premesso l'inquadramento normativo della figura del RSPP alla luce delle

disposizioni del d. lgs. n. 81/2008, e rappresentato che *“prima dell'affidamento dell'incarico al dott. [...], cioè prima del settembre 2011, l'incarico era stato conferito a personale esterno”*, i convenuti hanno sottolineato che l'attività di RSPP non rientrerebbe affatto *“tra quelle esigibili dal dipendente in conformità della declaratoria di funzioni proprie del profilo professionale di inquadramento”*.

Infatti, il dipendente in parola sarebbe stato inquadrato nella Cat. D del CCNL, come Collaboratore Tecnico, le cui mansioni - confrontate con quelle assegnate al RSPP - non ne permetterebbero alcuna sovrapposibilità logica.

Più in generale anzi, secondo la difesa, le funzioni di RSPP *“pur essendo certamente “funzioni istituzionali” (nel senso che attengono alla attività propria dell'Ente datore di lavoro [...]), non sono tuttavia riferibili ad alcuna delle declaratorie funzionali proprie delle categorie dei profili di inquadramento del personale dipendente. E ciò per il semplice motivo che si tratta di funzioni del tutto peculiari che non coincidono con le funzioni proprie dei dipendenti. [...] Il che vuol dire che [...] quelle mansioni non sono esigibili in forma “ordinaria” da alcun dipendente, proprio per il semplice fatto che non rientrano in alcuna delle declaratorie di funzioni dei dipendenti aziendali previste dal CCNL”*. Ne discenderebbe la necessità, riguardata anche alla luce delle conferenti disposizioni costituzionali, di retribuire il lavoro svolto. A tale proposito, i convenuti hanno chiarito che il richiamo all'art. 36 del CCNL, relativo alla remunerazione delle posizioni organizzative, rispondeva unicamente alla necessità di *“individuare un parametro di riferimento per poter determinare l'ammontare della detta indennità, onde evitare che tale ammontare fosse sproporzionato, per eccesso o per difetto, rispetto alla prestazione resa”*. Hanno specificato, ancora più specificamente, che *“il riferimento all'art. 36, infatti,*

non deve essere inteso come necessità di ristorare l'attività resa in riferimento al conferimento di titolarità di Posizione Organizzativa, ma deve essere inteso solo ed esclusivamente come ricerca di un parametro oggettivo". Tale asserzione sarebbe comprovata dal fatto che le somme corrisposte all'incaricato non avrebbero gravato sul fondo istituito, ex art. 39 CCNL, proprio per la retribuzione degli incarichi di posizione organizzativa. Quanto all'elemento soggettivo della colpa grave, i convenuti ne hanno contestato la sussistenza, asserendo di aver consapevolmente agito non per erogare compensi ad una Posizione Organizzativa non prevista, bensì per indennizzare una prestazione lavorativa effettivamente resa in favore dell'Azienda. La parametrizzazione di tale compenso su quello, oggettivo, dell'art. 36 CCNL costituirebbe anzi indice della loro diligenza, né potrebbero valere - in senso contrario - i provvedimenti adottati dalla successiva Direzione Generale (suceduta al sig. OMISSIS), che hanno dapprima rinviato la determinazione dell'indennità e successivamente l'hanno del tutto esclusa. I convenuti hanno affermato, in proposito, che tale atteggiamento - soprattutto al cospetto delle rivendicazioni che nel frattempo erano state avanzate dal dipendente, che con atto del 29/8/2016 aveva intimato una diffida stragiudiziale al nuovo Direttore Generale a retribuirlo per le prestazioni svolte - rischierebbe addirittura di provocare un contenzioso civile con il dipendente stesso, rivelandosi dannoso per l'Azienda. Sul piano oggettivo, hanno invocato la valutazione dell'utilità comunque ritratta dall'Azienda dallo svolgimento delle mansioni di RSPP da parte dell'incaricato, altresì sottolineando che il compenso a lui erogato (8.500€ annui lordi) sarebbe di gran lunga inferiore a quello in precedenza

corrisposto per l'espletamento della medesima attività.

Infine, con specifico riguardo alla propria posizione, i sigg.ri OMISSIS e OMISSIS hanno richiesto, la prima, che la propria responsabilità sia circoscritta al solo provvedimento del quale sarebbe effettivamente firmataria (specificamente individuato) e il secondo, che sia riconosciuta la propria totale assenza di competenze in materia di gestione del personale, con la conseguente esclusione *“dell'elemento soggettivo della colpa grave in capo all'invitato, in ragione della funzione rivestita (si vedano, in merito, le archiviazioni intervenute nelle vertenze nn. V2011/241/IAD e V2011/242/IAD)”*. Hanno, in gradato subordine, richiesto l'esercizio del potere riduttivo concludendo infine, in via principale, perché sia accertata e dichiarata *“l'assenza dei presupposti per l'imputazione di responsabilità nei [loro] confronti [...], rigettando integralmente la richiesta di parte attrice per insussistenza dei presupposti di responsabilità, con riferimento alla inesistenza assoluta del danno imputato, nonché alla inesistenza del comportamento contestato, dell'illegittimità dello stesso e dell'elemento psicologico”*.

All'udienza del 23/9/2021, svoltasi in modalità da remoto ai sensi della normativa indicata in epigrafe, sono comparsi il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Stefano Brizi e l'Avv. Stefano Scarano in rappresentanza dei convenuti. Il Pubblico Ministero ha ribadito, in via preliminare, la responsabilità del dott. OMISSIS, quale Direttore Sanitario, in applicazione dei principi di cui alla sent. di questa Sezione n. 33/2021. Circa la dott.ssa OMISSIS, aderendo all'eccezione della Difesa, ha dichiarato di ritenere equo rideterminarne la richiesta dell'importo di condanna in euro 2.125,00, pari ad un quarto dell'importo di euro 8.500,00, ciò in ragione di una

sua minore partecipazione alla determinazione del danno. Per il resto, si è riportato integralmente al contenuto dell'atto introduttivo, confermandone le ivi rassegnate conclusioni. L'Avv. Scarano ha eccepito, in via preliminare, la mancata concretezza del pregiudizio, in quanto non sarebbe decorso il termine decennale per l'esperimento dell'azione dell'indebito oggettivo, a partire dalla data dell'aprile 2012, cui la Procura farebbe risalire l'inizio dei pagamenti. Nel resto, ha riproposto e sviluppato le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione, confermandone le conclusioni. Il Pubblico Ministero, in sede di replica, ha impugnato e contrastato l'avversa eccezione di mancata concretezza del danno, potendosi determinare con azione *in executivis* il recupero dell'importo.

DIRITTO

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione sollevata in udienza dal Difensore dei convenuti.

Essa si basa sulla ritenuta inattualità del pregiudizio per l'ASReM, poiché sarebbe ancora possibile l'esperimento di un'azione di indebito oggettivo (soggetta, com'è noto, al termine prescrizione ordinario decennale) per il recupero delle somme indebitamente erogate a partire dall'aprile 2012. L'eccezione va respinta.

In disparte la circostanza che non risulta provato né allegato l'avvio di alcuna procedura recuperatoria da poter prendere in eventuale considerazione, va tenuto presente che, quand'anche se ne volesse ipotizzare il recupero in fase *post-processuale*, esso si presenterebbe come iniziativa nuova e caratterizzata da assoluta autonomia logico-giuridica rispetto alle condotte ed all'evento oggi contestati. Si versa infatti, nel presente giudizio, in una ipotesi di spesa

illegittima e non di minore entrata (sempre che quest'ultima potesse assumersi realizzabile entro un termine prescrizione e salve, comunque, le esposizioni dannose derivanti dall'intempestiva sua realizzazione).

In altri termini, la possibilità di recuperare gli esborsi dannosi corrisposti al dipendente (illegittimi, per quanto si dirà) non consente di superare il fatto che tale danno - al momento della presente decisione - è un fenomeno naturalisticamente e giuridicamente consumato, e non risulta rimosso.

Rebus sic stantibus, il suo eventuale recupero non potrebbe che essere valorizzato in un contesto successivo al giudizio odierno.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito espressi.

L'azione poggia sul doppio assunto che l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) debba essere considerato "*ordinaria attività istituzionale*" (v. in particolare, p. 13 e 29 della citazione) e che, nel caso in esame, nessuna indennità o altro emolumento avrebbe potuto essere corrisposto al dipendente addetto a tale attività, poiché gli incarichi di Posizione Organizzativa (d'ora in avanti, solo P.O.) all'epoca dei fatti risultavano già tutti assegnati ed il relativo capitolo di spesa, quindi, era già interamente impegnato (v. p. 34).

Il Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori è disciplinato dagli artt. da 31 a 35 del d.lgs. n. 81/2008, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le relative disposizioni si applicano a tutti i comparti produttivi, del settore pubblico così come di quello privato, rispondendo alla necessità costituzionale di garantire condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in attuazione dei conferenti principi di matrice eurounitaria. L'art. 32, in particolare, prevede che "*Le capacità ed i requisiti*

professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. [...] Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi". Quanto ai compiti del Servizio, è previsto all'art. 33 che esso provveda "a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, [...] le misure preventive e protettive [...] e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni" inerenti ai rischi lavoro-correlati ed all'addestramento di sicurezza. Il d.lgs. n. 81/2008, inoltre, prevede specifiche responsabilità di natura penale conseguenti all'omesso o inesatto adempimento degli obblighi incombenti al RSPP.

Quanto al primo dei due presupposti della pretesa attorea, riguardante la natura dell'incarico di RSPP, l'esame del dato normativo consente di dedurre

che detto incarico è sicuramente funzionale ad obiettivi istituzionali (la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori) trasversalmente propri di tutte le attività lato sensu "produttive", pubbliche e private, pur presentando profili contenutistici e responsabilità peculiari (si coglie bene la dualità della figura del RSPP, tra indirizzamento alle finalità istituzionali e specificità della funzione, in Cass. Lav., ord. n. 7172/2019).

Quanto al secondo assunto attoreo, inerente alla remunerabilità dell'incarico, v'è da rilevare che l'illustrato carattere della funzione di RSPP non consente per sé solo di superare la constatazione che, nella fattispecie concreta per cui è causa, tale funzione è stata affidata ad un soggetto legato all'Azienda pubblica da un rapporto di lavoro dipendente.

Vige, in tale ambito, il limite imposto dagli artt. 2, comma 3 e 45 del d.lgs. n. 165/2011, relativi al trattamento economico dei dipendenti pubblici.

La prima delle due norme stabilisce che *"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi [...] o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali"*.

La seconda, a sua volta, che *"Il trattamento economico fondamentale ed accessorio [...] è definito dai contratti collettivi. [...] I contratti collettivi definiscono [...] trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o*

dannose per la salute”.

In questa cornice normativa, ispirata al principio generale dell’onnicomprendività della retribuzione (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Aut., del. n. 7/2014; Sez. Contr. Veneto, del. n. 361/2013, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 401/2019, contenente richiami in senso conforme), si inseriscono solo le ipotesi derogatorie normativamente disciplinate, in un quadro di assoluta tassatività per le figure dirigenziali (v. art. 24 d.lgs. n. 165/2001) con aperture di poco maggiori per quelle non dirigenziali (v., ad es., i cd. incentivi per le funzioni tecniche, previsti dal Codice degli appalti; per il recupero delle imposte evase, per il personale dell’Amministrazione finanziaria e degli ee.ll., reintrodotti da ultimo con la l. n. 145/2018 o, ancora, i compensi per gli Avvocati degli Enti pubblici di cui alla l. n. 247/2012).

Alla luce delle coordinate sopra ricostruite, appare al Collegio che la remunerazione per l’incarico di RSPP – in linea di principio ammissibile, se effettuata secondo le previsioni di legge – nella fattispecie concreta per cui è causa non potesse che essere finanziata facendo ricorso agli istituti previsti dalla contrattazione collettiva del conferente Comparto Sanità.

Non sono condivisibili, in proposito, le argomentazioni che il convenuto OMISSIS offrì personalmente al Collegio sindacale dell’Azienda (v. All. 6 alla citazione) con la nota prot. n. 6847 in data 5/4/2013, e cioè che “*nel caso di specie non trattasi di incarico di posizione organizzativa, ma di incarico fiduciario [...] Pertanto il relativo costo non è da intendersi a carico dei fondi contrattuali del personale [...], ma bensì grava sul bilancio aziendale*”. Tali difese (che ad ogni buon conto non specificano a quale categoria di incarico fiduciario la fattispecie da lui posta in essere avrebbe dovuto essere ascritta) appaiono

riproposte, sebbene con diverso taglio argomentativo, anche nella comparsa di risposta, ove si afferma che – stante la necessità costituzionale di retribuire una prestazione lavorativa comunque svolta – il riferimento all’indennità di P.O. (ex combinato disposto artt. 21 e 36 del CCNL Sanità) avrebbe costituito non già erogazione di indennità tal quale, ma soltanto “*un parametro analogico al quale ancorare la determinazione dell’indennità spettante per una prestazione che non poteva assolutamente essere gratuita*”.

Ebbene, le accennate difese non trovano conforto nel sopra descritto assetto normativo riguardante i dipendenti pubblici, che come detto contempla solo le opzioni retributive regolate dai conferenti Contratti collettivi di lavoro.

Del resto, l’inconsistenza della tesi dell’incarico fiduciario è testimoniata dalle diciture riportate sui cedolini paga dell’incaricato (v. All. 4 alla citazione), che recano espressa la dicitura “*ind. di funzione art. 36 ccnl99*” (e, dall’aprile 2013, “*ind. incarico prevenz e protez*”), rendendo palese la difficoltà di inquadrare, nell’alveo del rapporto di lavoro intrattenuto con il dipendente incaricato, la fattispecie illegittimamente posta in essere.

Ebbene, una volta individuato nell’ambito del personale in servizio il soggetto da incaricare della funzione di RSPP, ritiene il Collegio che non fosse preclusa la possibilità di remunerare confacentemente la funzione stessa, ma a tale remunerazione doveva addivenirsi applicando *ratione temporis* i conferenti istituti contrattuali, ridefinendo la distribuzione delle P.O. o dei compensi accessori comunque previsti in tale ambito. Ciò sarebbe stato possibile mediante gli strumenti di autonomia organizzativa disponibili all’Azienda Sanitaria (e, per essa, ai Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario), nella cornice regolatoria dell’Atto aziendale (ex art. 3, comma 1-bis

d. lgs. n. 502/1992) e pur entro i tempi necessari ad attivare la concertazione con le rappresentanze sindacali.

D'altra parte, risulta che proprio questa strada sia stata successivamente seguita dall'Amministrazione che, con deliberazione del D.G. n. 930/2018 (risultante dalla Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Azienda, e perciò costituente dato di comune esperienza), ha assegnato al dipendente in discorso la P.O. per l'incarico di RSPP.

Precedentemente, nel periodo compreso tra i fatti di causa e l'assegnazione della P.O. nel 2018 (per la precisione, a partire dalla deliberazione n. 607/2015 adottata dal Direttore Generale succeduto al sig. OMISSIS), risulta agli atti che l'incarico sia stato svolto a titolo gratuito (v. provvedimenti nn. 607 del 2015 e 193 del 2016, All. 2 alla citazione), né risulta che il dipendente abbia dato seguito alla propria comunicazione in data 29/8/2016, con la quale sollecitava un compenso per l'attività di RSPP (All. 3 alla comparsa di costituzione).

In conseguenza di quanto chiarito sull'illegittimità della condotta, si ritiene di escludere che possa concorrere - a mitigarne gli effetti dannosi - la valutazione dell'*utilitas* ritratta dall'Amministrazione dall'avvenuto espletamento dell'incarico. Come detto, le norme contenute nei summenzionati artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 - stabilendo la necessità che l'attribuzione del trattamento economico dei dipendenti pubblici possa avvenire "*esclusivamente mediante contratti collettivi e [...], alle condizioni previste, mediante contratti individuali*" e che sia commisurata ai parametri ivi indicati - esprimono una chiara valutazione sui limiti entro i quali il Legislatore stima utile la spesa per la prestazione lavorativa resa da costoro.

Conseguentemente, è preclusa al Collegio la valorizzazione di una utilità che si colloca al di fuori di tale limite, non contemplata nelle valutazioni del Legislatore.

Peraltro, e sempre sul piano della spesa, le affermazioni dei convenuti – in merito al risparmio asseritamente derivante dall'affidamento dell'incarico ad un dipendente, rispetto a quanto fino ad allora sborsato per il conferimento del medesimo incarico ad un professionista esterno – non trovano conferma nella documentazione contrattuale afferente al rapporto con quest'ultimo professionista.

Si legge infatti – nel contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. in data 21/9/2009, tra il Direttore Generale dell'Azienda e l'esterno all'epoca incaricato – che l'assumendo ruolo di RSPP si sommava ad un altro e diverso incarico tecnico a lui già conferito nel 2008, e che espressamente le parti convenivano che *“Per le attività oggetto del presente contratto [quelle di RSPP, appunto] al Professionista non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a quanto pattuito nel contratto stipulato in data [...], in esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 1061/2008”* (v. p. 16 file pdf All. 3 alla citazione). Nella stessa determina a contrarre antecedente alla stipula del contratto, assunta dai medesimi sigg.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS odierni convenuti, essi stessi prendevano atto *“che il professionista [incaricando], in possesso delle capacità e dei requisiti professionali [previsti] ha dato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di [RSPP] senza richiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto stabilito nel provvedimento del Direttore Generale n. 1061 del [...] 2008”* (v. p. 7, pdf All. 3 alla citazione).

A tale proposito, non è neanche dato comprendere a quale titolo, con il

provvedimento in data 19/11/2010, nel prendere atto delle dimissioni del suddetto professionista esterno dal ruolo di RSPP, si sia stabilito di decurtare del 50% il suo compenso, un compenso pattuito per un precedente e diverso incarico assegnatogli nel 2008 (v. All. 5 alla comparsa di risposta).

Di tutti questi elementi gli odierni convenuti non potevano non essere avveduti, pur nel diverso ruolo a ciascuno di essi attribuito, soprattutto dopo le segnalazioni ed i richiami provenienti dal Collegio sindacale dell'Azienda (di cui ai verbali del 14/6/2012 e 7/3/2013, richiamati ed allegati da p. 32 del pdf All. 3 alla citazione).

Conseguentemente, va affermata la responsabilità dei sigg.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS - ciascuno per la parte che si dirà - per il pregiudizio economico subito dall'Azienda sanitaria a seguito della corresponsione di emolumenti non dovuti.

L'affermazione di tale responsabilità va tuttavia temperata con la considerazione della condizione di iniziale difficoltà in cui i convenuti si sono trovati ad operare, per via dello specifico obbligo incombente all'Azienda di avere un Servizio di Prevenzione e Protezione a carattere interno, unitamente al rapido susseguirsi di ben due dimissioni dall'incarico di RSPP, che resero necessario un rapido avvicendamento difficilmente conciliabile, in termini temporali, con una altrettanto rapida ridefinizione delle P.O. già assegnate (è quanto emerge dalla ricostruzione fattuale offerta dal sig. OMISSIS al Collegio sindacale, nelle note n. 21492/2012 e n. 2586/2013, a p. 32 e ss. del pdf All. 3 alla citazione, che non risulta contestata).

Il Collegio ritiene di stimare nella misura del 50% del danno il concorso di tali circostanze, che giustificano l'esercizio del potere di riduzione

	dell'addebito; cosicché - accogliendo la ripartizione prospettata in citazione,	
	in ordine all'apporto causale di ciascuno alla verifica del suddetto	
	danno - le quote a carico dei convenuti vanno ridefinite nel modo di seguito	
	illustrato:	
	<u>Sig. OMISSIS OMISSIS</u> : danno contestato (pari al 50% dell'esborso totale) €	
	17.632,16 x 0,5 = € 8.816,08;	
	<u>Sig.ra OMISSIS OMISSIS</u> : danno contestato (pari al 30% dell'esborso totale) €	
	10.579,29 x 0,5 = € 5.289,64;	
	<u>Sig. OMISSIS OMISSIS</u> : danno contestato (pari al 10% dell'esborso totale) €	
	3.526,43 x 0,5 = € 1.763,21.	
	La posizione della <u>sig.ra OMISSIS OMISSIS</u> merita una precisazione: nella	
	originaria prospettazione a suo carico, la Procura addebitava a costei, nella	
	quota del 10% in ragione del suo specifico ruolo, la causazione dell'esborso	
	conseguente all'esecuzione di tutti gli illegittimi provvedimenti di	
	conferimento incarico. All'udienza del 23/9 u.s., accogliendo le difese della	
	convenuta, il Pubblico Ministero ha riconosciuto "di ritenere equo	
	<i>rideterminarne la richiesta dell'importo di condanna in euro 2.125,00, pari ad un</i>	
	<i>quarto dell'importo di euro 8.500,00, ciò in ragione di una sua minore partecipazione</i>	
	<i>alla determinazione del danno". Tale minore partecipazione (evidenziata nelle</i>	
	<i>surrichiamate argomentazioni difensive) consisteva nella circostanza che, dei</i>	
	<i>cinque provvedimenti contestati, solo il n. 1113 del 16/10/2012 conseguiva</i>	
	<i>effettivamente ad una proposta della sig.ra OMISSIS in punto di</i>	
	<i>determinazione del compenso, mentre negli altri nulla costei risultava avere</i>	
	<i>proposto ai Direttori.</i>	
	Accettando la tesi difensiva, secondo cui solo l'esborso di € 8.500 (erogato a	

	seguito di quel provvedimento) sarebbe causalmente riconducibile alla condotta della sig.ra OMISSIS, la Procura ha altresì riconosciuto che la quota a suo carico debba ammontare ad € 2.125,00, corrispondente però al 25% della frazione di danno anche a lei imputata.	
	Ebbene, concordando le parti sul fatto che solo l'esborso di € 8.500,00 sia imputabile anche alla condotta della convenuta, ritiene il Collegio che la quota a suo carico vada quantificata in € 850,00 (pari al 10% della frazione di danno), e poi decurtata del 50% per effetto del potere riduttivo sopra argomentato.	
	Conclusivamente, l'obbligo risarcitorio a carico della sig.ra OMISSIS è pari ad € 850,00 x 0,5 = € 425,00.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna i sigg.ri OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS a risarcire l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise delle somme di seguito dettagliate:	Le spese della sentenza si liquidano in complessivi euro 1.491,87 (millequattrocentonovantuno/87). Il Responsabile della Segreteria Maria Grazia Sechi (f.to digitalmente)
	- Sig. OMISSIS OMISSIS: € 8.816,08;	
	- Sig.ra OMISSIS OMISSIS: € 5.289,64;	
	- Sig. OMISSIS OMISSIS: € 1.763,21;	
	- Sig.ra OMISSIS OMISSIS: € 425,00.	
	Gli importi suddetti sono comprensivi della rivalutazione, e vanno maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. Li condanna altresì, in solido, al pagamento delle spese della	
	20	

